

Misura 3.1- Azioni collettive
(art. 37 del Reg. (CE) n. 1198/2006)

Nelle **azioni collettive** sono comprese le seguenti attività:

- promuovere metodi e attrezzature di pesca selettivi;
- contribuire alla trasparenza dei mercati;
- rimuovere dai fondali attrezzi da pesca;
- migliorare condizioni di lavoro e sicurezza;
- migliorare la qualità dei prodotti;
- migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso alle zone di pesca, in particolare mediante l'elaborazione di piani locali di gestione, ecc.

Le azioni collettive, che sono attuate con la partecipazione attiva degli stessi operatori o da organizzazioni che operano per conto di produttori o da altre organizzazioni riconosciute, sono volte ad ottenere un valore aggiunto superiore a quello risultante dalla somma degli investimenti individuali.

Il sostegno per le misure intese a migliorare la gestione ed il controllo delle condizioni di accesso alle zone di pesca (articolo 37, lettera m), può comprendere l'elaborazione di **piani locali di gestione**, approvati dalle autorità nazionali competenti, attraverso consulenza, riunioni, studi ed altre iniziative destinati a migliorare la gestione ed il controllo delle condizioni di accesso (ad es. l'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, gli investimenti a bordo dei pescherecci e la selettività) sono finanziati solo nell'ambito dell'asse prioritario 1. Gli Stati membri devono accertarsi che le disposizioni applicabili di cui al capitolo II del Regolamento (CE) n. 2371/2002 siano rispettate.

Ai sensi della lettera n) è possibile finanziare:

- la **creazione di organizzazioni di produttori** allo scopo di agevolare la costituzione e il funzionamento amministrativo delle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio dopo il 1° gennaio 2007 (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22);
- l'attuazione dei piani delle organizzazioni di produttori che hanno ricevuto un riconoscimento specifico a norma dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 104/2000 per facilitare l'attuazione dei piani di miglioramento della qualità dei prodotti;
- la ristrutturazione delle organizzazioni di produttori, intesa ad accrescerne l'efficienza in linea con le esigenze del mercato.

La **ristrutturazione** delle organizzazioni di produttori comprende casi in cui un'organizzazione di produttori subisce cambiamenti significativi, riguardanti ad esempio la composizione dei soci, i prodotti interessati, il volume della produzione, ecc., senza tuttavia che tali cambiamenti comportino l'istituzione di una nuova organizzazione di produttori e il suo riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.

Conformemente all'articolo 15, par.1, del Regolamento attuativo: i costi inerenti alla pesca sperimentale non sono ammissibili. L'espressione "**pesca sperimentale**" (esplorativa), si riferisce all'impiego di vari tipi di attrezzature per la ricerca del pesce e di attrezzi da pesca per valutare quali tipi di pesce siano presenti in una zona e in quali quantità, in modo da ottenere un quadro dell'entità degli stock e della redditività economica del loro sfruttamento commerciale.

Le "infrastrutture destinate all'apprendimento permanente" sono ammissibili solo nei limiti di un importo non superiore al 10% delle spese totali ammissibili per l'operazione interessata.

Per "**infrastrutture destinate all'apprendimento permanente**" si intendono gli investimenti materiali in grandi strutture, come edifici, pescherecci o allevamenti ittici. Computer e altre attrezzature necessarie per la formazione non sono considerati infrastrutture destinate all'apprendimento permanente e non rientrano pertanto nella soglia del 10%.

Azioni collettive (art. 37 lettera m) del Reg. CE 1198/06

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi nell'ambito dei piani di gestione locali.

Soggetti ammissibili a finanziamento

Gruppi di pescatori associati, consorzi di pescatori, che rappresentano almeno il 70% delle imbarcazioni o della capacità di pesca registrata nell'area oggetto dell'iniziativa; organismi pubblici e semipubblici.

Area interessata

Territorio regionale/ interregionale.

Criteri di ammissibilità

- Gli interventi devono presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale.
- Gli interventi devono essere localizzati nel territorio regionale/interregionale di riferimento, ivi compreso il prospiciente ambito marino.
- I piani di gestione locali devono essere coerenti con i principi di tutela e conservazione delle risorse biologiche enunciati al capitolo II del Reg. CE 2371/2002 e comportare una riduzione dello sforzo di pesca.
- Applicazione CCNL e leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
- Il numero di imbarcazioni aderenti all'iniziativa deve rappresentare almeno il 70% delle unità di pesca (o della capacità di pesca, misurata in GT) iscritte nell'area interessata dall'iniziativa (compartimento/i marittimo/i o Ufficio/i circondariale/i e/o di iscrizione) per la quale si richiede l'intervento. Tale valore può essere anche relativo ad uno o più attrezzi da pesca di cui si vuole diminuire lo sforzo di pesca su una determinata specie.

Criteri di selezione

- Numero di soggetti aderenti che rappresentano una percentuale maggiore del 70% delle imbarcazioni o della capacità di pesca registrata nell'area oggetto dell'iniziativa.
- Estensione dell'area.
- Riduzione dello sforzo di pesca sulle specie bersaglio.
- Ricadute economiche attese nel medio e lungo periodo

Azioni collettive (art. 37 del Reg. CE 1198/06) - altre azioni

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi

Soggetti ammissibili a finanziamento

Micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (non applicabile per operazioni di cui alla lettera l) dell'art.37 Reg. FEP), Consorzi, Organizzazioni riconosciute che operano per conto dei produttori (O.P.), Organizzazioni professionali riconosciute, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, enti/organismi pubblici e semipubblici, Associazioni Ambientaliste.

Area interessata

Territorio regionale/interregionale.

Criteri di ammissibilità

Gli interventi devono :

- presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale;
- essere localizzati o avere ricaduta nel territorio regionale/interregionale di riferimento, ivi compreso il prospiciente ambito marino;
- per interventi inerenti pescherecci, gli stessi devono essere iscritti in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti nel territorio regionale di riferimento;
- applicare il CCNL e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;

Criteri di selezione

- Operazioni volte a una migliore conservazione e gestione sostenibile delle risorse.
- Operazioni finalizzate alla promozione di metodi o attrezzature di pesca selettivi e alla riduzione delle catture accessorie.
- Operazioni volte a rimuovere dai fondali gli attrezzi di pesca smarriti al fine di lottare contro la pesca fantasma.
- Operazioni volte a migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari.
- Operazioni volte a contribuire alla trasparenza dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, compreso tramite la tracciabilità.
- Operazioni volte a sviluppare, ristrutturare o migliorare i siti acquicoli.
- Operazioni volte a favorire investimenti in attrezzature ed infrastrutture per la produzione, la trasformazione o la commercializzazione, incluse quelle per il trattamento degli scarti.
- Operazioni volte a favorire collegamenti in rete e scambi di esperienze e migliori pratiche tra le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne e altre parti interessate
- Operazioni finalizzate ad effettuare studi di fattibilità relativi alla promozione del partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca.
- Operazioni che promuovono il partenariato tra scienziati e operatori del settore.
- Operazioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi fissati per la piccola pesca costiera all'art. 26, paragrafo 4 del Reg. 1198/06.
- Operazioni che istituiscono OP riconosciute ai sensi del Reg. CE 104/2000.
- Operazioni che provvedono alla ristrutturazione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità presentati dalle OP riconosciute ai sensi del Reg. CE 104/2000.
- Operazioni finalizzate a migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza.
- Operazioni volte ad accrescere le competenze professionali o sviluppare nuovi metodi e strumenti di formazione.